

	<p align="center">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</p> <p align="center">AREA VASTA BRESCIA</p> <p align="center">Sede Principale</p>	
	<p>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL’ART. 112 D. LGS 50/2016 SUDDIVISA IN LOTTI.</p> <p>LOTTO N. 1 – COMUNE DI REZZATO - PERIODO 2018-2023 – CIG 7569133625 - CODICE NUTS: ITC 47</p> <p>LOTTO N. 2 – COMUNE DI BEDIZZOLE – PERIODO 2018-2022 CIG 756914500E - CODICE NUTS: ITC 47</p>	

FAQ 1

DOMANDA	RISPOSTA
<p>1) E'possibile l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale del paragrafo 7.3?</p>	<p>L'avvalimento del paragrafo 7.3 è concesso ai sensi di quanto indicato al paragrafo 8 del disciplinare “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.</p> <p>Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.</p> <p>Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.</p> <p>“</p>
<p>2) Se si partecipa ad entrambe i lotti, per soddisfare il requisito di partecipazione servizi analoghi, è sufficiente aver svolto servizi analoghi per l'importo complessivo pari a € 240.000,00 oltre IVA?</p>	<p>Se si partecipa ad entrambe i lotti, in merito al requisito dei servizi analoghi, l’operatore economico deve dimostrare di aver svolto servizi per un importo non inferiore a € 240.000,00 nell’ultimo triennio 2015-2016-2017</p>
<p>3) In riferimento al punto j) del disciplinare di gara si chiede conferma che il possesso del Bilancio sociale ai sensi rt. 87 D. Lgs 50/2016 e smi e della normativa regionale che vincola, da oltre un decennio, le cooperative lombarde sia equipollente e sostituisca il possesso della certificazione SA8000 considerato che quanto richiesto dalla certificazione corrisponde a quanto previsto dalla normativa sul Bilancio sociale. Si evidenzia altresì che la richiesta di certificazione SA8000, senza ammettere equipollenti, apparirebbe sproporzionato e lesivo dei principi sottesi alla contrattualistica pubblica con particolare riferimento alla limitazione della concorrenza.</p>	<p>Si il bilancio sociale può sostituire il possesso della certificazione</p> <p>si applicano per l’ammissione le disposizioni di cui all’art. 48 del codice.</p>
<p>4) in riferimento all'art. 7 del Disciplinare "Requisiti speciali e mezzi di prova", con particolare attenzione all'art. 7.5 "Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili"; essendo lo scrivente un Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS (forma giuridica</p>	<p>Se trattasi di consorzio ordinario si applicano per l’ammissione le disposizioni di cui all’art. 48 del codice.</p>

<p>non specificata nel Disciplinare e diversa sia dal Consorzio di Cooperative di Produzione lavoro art. 45 comma 2 lett. b sia dal Consorzio Stabile art. 45 comma 2 lett. c), la presente per chiedere se il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale (artt. 7.2 e 7.3) devono essere posseduti direttamente dal Consorzio oppure dalle cooperative consorziate esecutrici (come normalmente concesso ai Consorzi di Cooperative Sociali ONLUS).</p>	
--	--

Brescia 7/8/2018

IL FUNZIONARIO DELLA CUC
PROVINCIA DI BRESCIA